

Il transito dalla sezione A alla sezione B del registro dei revisori

[Raffaele Marcello](#)



Revisione

È dibattuta la tematica dello status del revisore iscritto nella sezione B del registro dei revisori legali. In particolare, il contributo analizza sinteticamente la normativa di riferimento e affronta la questione del transito dalla sezione A alla sezione B del registro con riferimento all'assunzione degli incarichi nei collegi sindacali.

Come chiarisce l'art. 8 D.Lgs. n. 39/2010 (modificato dal D.Lgs. n. 135/2016), si iscrivono nella **sezione A** del registro i revisori legali che svolgono **attività di revisione legale o collaborano ad un'attività di revisione legale o che hanno svolto le dette attività nei 3 anni precedenti.**

Differentemente, gli iscritti al registro che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato ad attività di revisione legale in una società per 3 anni consecutivi sono collocati d'ufficio nella sezione B. Questi ultimi **non sono soggetti ai controlli di qualità** di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 39/2010, ma restano tenuti al rispetto degli **obblighi di formazione continua** di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 39/2010 e al **pagamento del contributo annuale** (per il mantenimento) dell'iscrizione nel registro.

Il transito nella sezione B può avvenire **su richiesta** del revisore che attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale, a prescindere dal computo dei 3 anni di inattività considerati nel summenzionato art. 8 D.Lgs. n. 39/2010. Il passaggio può essere altresì disposto **d'ufficio**, previo collocamento nella sezione B, da parte del Ministero, dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione per 3 anni consecutivi, come impone l'art. 8 D.Lgs. n. 39/2010. Il D.M. n. 16/2013 contiene norme di dettaglio relativamente al sistema pubblicitario delle iscrizioni nelle 2 sezioni del registro.

Occorre precisare che l'iscrizione o il transito nella sezione B **non incide sullo status professionale del soggetto** che resta sempre un revisore legale, ma solamente sul tipo di attività che costui può svolgere.

In altri termini, l'iscrizione o il passaggio nella sezione B non rappresenta una causa ostativa sia all'assunzione di successivi e ulteriori incarichi di revisione, sia al successivo transito nella sezione A, qualora siano stati rispettati anche gli obblighi formativi di cui al menzionato art. 5 D.Lgs. n. 39/2010.

Le precisazioni sinteticamente illustrate in questa sede sono di rilievo per quanto concerne l'individuazione degli incarichi che **l'iscritto nella sezione B può assumere.**

Costui può assumere incarichi che, pur richiedendo le specifiche competenze del revisore legale, **non si risolvono nell'attività di revisione legale.** A titolo esemplificativo, l'iscritto nella sezione B può essere nominato componente di collegi sindacali nelle società chiuse e nelle società quotate. Con riferimento a tali incarichi, il Codice Civile precisa che nella S.p.A. non quotate almeno un membro effettivo e uno supplente dei componenti il collegio sindacale devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Quanto alla composizione del collegio di società quotate, il D.M. n. 162/2000, adottato ai sensi dell'art. 148 del TUF, prescrive che, ferme restando specifiche previsioni di statuto che stabiliscono **condizioni aggiuntive**, la scelta può, tra l'altro, ricadere sugli iscritti nel registro dei revisori che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 anni, con le seguenti modalità: uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di 3, almeno 2 dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a 3 e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

Non si richiede, nell'uno e nell'altro caso, che i sindaci al momento dell'accettazione abbiano in corso incarichi di revisione e che, dunque, siano (necessariamente) iscritti nella sezione A del registro.